

Delibera n. 187/2023

Proposta formulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di sistema tariffario 2024-2028 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso dalla stessa erogati - Non conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 95/2023. Ridefinizione della durata massima del periodo sperimentale di cui alla Misura 30.2, punto 5, lettera a), e alla Misura 30.6, punto 5, lettera a).

L'Autorità, nella sua riunione del 30 novembre 2023

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare i commi 2, lettere a), b), c), i) e 3, lett. b);
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
- VISTO** il regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione dell'epidemia di COVID-19;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "*Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*", e successive modificazioni, in particolare disposte dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139 (*Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria*) e dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*);

- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 96/2015 del 13 novembre 2015, recante “*Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 104/2015 del 4 dicembre 2015, recante “*Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete – Anno 2017 – Valido dall’11-12-2016”*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 114/2021 del 5 agosto 2021, recante “*Proposta formulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di sistema tariffario 2022-2026 per il Pacchetto Minimo di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso dalla stessa erogati - Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015 e successive integrazioni*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 172/2021 del 6 dicembre 2021, recante “*Proposta formulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il sistema tariffario 2023 relativo ai Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso dalla stessa erogati - verifica di conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015 e successive modifiche e integrazioni*”;
- VISTA** la delibera n. 43/2022 del 24 marzo 2022, recante “*Sistema tariffario per il Pacchetto Minimo di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso erogati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.*”, con la quale l’Autorità, facendo seguito alle interlocuzioni intervenute con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), ed in particolare alla nota trasmessa da ultimo dal gestore il 7 marzo 2022 (prot. ART 4518/2022), ha, tra l’altro, disposto prescrizioni per i livelli tariffari relativi al Pacchetto Minimo di Accesso (PMdA) all’infrastruttura ferroviaria nazionale e ai servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso (extra-PMdA) offerti dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, da assumersi per gli anni 2023 e 2024;
- VISTA** la delibera n. 95/2023 del 31 maggio 2023, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell’atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse*”, ed in particolare:
- la Misura 4, paragrafo 4.3, punto 1, dell’allegato A, secondo cui, in relazione al Pacchetto Minimo di Accesso (di seguito: PMdA), “*Ai fini della verifica di conformità, entro il 30 giugno dell’anno ponte (T_0), il GI presenta all’Autorità il sistema tariffario per gli anni da (T_1) a (T_5), elaborato in accordo ai criteri definiti dall’Autorità*”;
 - la Misura 4, paragrafo 4.3, punto 5, dell’allegato A, secondo cui, in relazione al PMdA, “*Entro il 30 novembre dell’Anno ponte (T_0), l’Autorità, effettuate le necessarie verifiche, si esprime con propria delibera sulla conformità del*

sistema tariffario ai propri principi e criteri (prescrivendo, se ritenuto necessario, gli eventuali correttivi) e ne autorizza la pubblicazione”;

- la Misura 42, paragrafo 42.9, punto 1, lettera a), dell’allegato A, secondo cui, in riferimento ai servizi extra-PMdA, *“il termine entro cui il GI presenta all’Autorità il sistema dei corrispettivi per gli anni da T_1 a T_5 , elaborato in accordo ai criteri definiti dall’Autorità e corredato della documentazione di cui al paragrafo 42.8, è fissato al 30 giugno dell’anno ponte (T_0)”;*
- la Misura 42, paragrafo 42.9, punto 1, lettera b), dell’allegato A, secondo cui, in riferimento ai servizi extra-PMdA, *“entro il 30 novembre dell’anno ponte, l’Autorità, effettuate le necessarie verifiche, si esprime con propria delibera sulla conformità del sistema dei corrispettivi ai propri principi e criteri (prescrivendo, se ritenuto necessario, gli eventuali correttivi) e ne autorizza la pubblicazione”;*
- la Misura 59, punto 1, dell’allegato A, secondo la quale *“Il GI è tenuto a predisporre e a fornire annualmente all’Autorità, entro 60 giorni dall’approvazione del Bilancio di esercizio, il Fascicolo di contabilità regolatoria”;*

VISTA

la delibera n. 118/2023 del 28 giugno 2023, recante *“Rete Ferroviaria italiana S.p.A. - Proroga dei termini di cui alle Misure 4, 42 e 59 dell’Allegato A alla delibera n. 95/2023”*, con la quale, in considerazione dell’istanza di RFI del 27 giugno 2023 (prot. ART 24667/2023), l’Autorità, in riferimento all’Atto di regolazione di cui all’allegato A alla delibera n. 95/2023, ed in relazione al primo periodo tariffario di applicazione dello stesso, ha:

- disposto la proroga al 15 settembre 2023 dei citati termini di cui alla Misura 4, paragrafo 4.3, punto 1; alla Misura 42, paragrafo 42.9, punto 1, lettera a); alla Misura 59, punto 1;
- prescritto a RFI che:
 - i. nella prima bozza del Prospetto Informativo della Rete afferente all’orario di servizio 2024-2025, prevista in pubblicazione entro il 30 giugno 2023, fornisse evidenza della citata proroga dei termini nonché delle modalità con cui le imprese ferroviarie e gli altri soggetti interessati avrebbero potuto esprimere la propria posizione in relazione alle proposte tariffarie in questione, nel rispetto dei 30 giorni da riconoscere agli stessi a valle della presentazione;
 - ii. trasmettesse all’Autorità, entro e non oltre il 30 ottobre 2023, una relazione illustrante le motivazioni sull’accoglimento o il rigetto delle osservazioni eventualmente pervenute dalle imprese ferroviarie e dagli altri soggetti interessati a valle della presentazione della proposta tariffaria;

VISTA

la nota del 14 settembre 2023 (prot. ART 44199/2023) con la quale RFI, al fine di poter ottemperare all’obbligo previsto dalla Misura 59, punto 1, dell’allegato A alla

delibera n. 95/2023, ha trasmesso i Documenti di “Metodologia e Rendicontazione di Contabilità Regulatoria” relativi al PMdA, all’Infrastruttura Ferroviaria Regionale Umbra e ai Servizi afferenti all’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (servizi extra-PMdA), comprensivi delle relazioni di revisione emesse dalla società KPMG S.p.A., caricando inoltre nei pertinenti sistemi informatici dell’Autorità i relativi dati (prot. ART 44110/2023);

VISTA

la delibera n. 142/2023 del 15 settembre 2023, recante “*Rete Ferroviaria italiana S.p.A. – Ulteriore proroga dei termini di cui alle Misure 4 e 42 dell’Allegato A alla delibera n. 95/2023*”, con la quale l’Autorità, facendo seguito all’istanza di RFI del 14 settembre 2023 (prot. ART 43824/2023), ha:

- prorogato al 27 settembre 2023 (i) il termine di cui alla Misura 4, paragrafo 4.3, punto 1, per la presentazione all’Autorità, da parte di RFI, del sistema tariffario per gli anni 2024-2028, relativo al PMdA, nonché (ii) il termine di cui alla Misura 42, paragrafo 42.9, punto 1, lettera a) per la presentazione all’Autorità stessa, da parte di RFI, del sistema dei corrispettivi per gli anni 2024-2028, afferente ai servizi extra-PMdA;
- prescritto a RFI di rendere note, entro il 28 settembre 2023, sul proprio sito *web*, e con comunicazione scritta alle imprese ferroviarie e agli altri soggetti interessati,
 - i. l’indicata proroga, al 27 settembre 2023, dei termini di cui alle Misure 4 e 42 dell’Allegato A alla delibera n. 95/2023;
 - ii. le modalità con cui le imprese ferroviarie e gli altri soggetti interessati potevano esprimere, nel rispetto dei 30 giorni da riconoscere agli stessi a valle della presentazione della proposta tariffaria, la propria posizione in relazione al sistema tariffario definito da RFI relativo al PMdA (sulla base della documentazione di cui alla Misura 4, paragrafo 4.3, punto 1, da formulare entro il nuovo termine del 27 settembre 2023) nonché al sistema dei corrispettivi definito da RFI relativo ai servizi extra-PMdA (sulla base della documentazione di cui alla Misura 42, paragrafo 42.8, punto 1, lettere a) ed e), da rendere disponibile entro il nuovo termine del 27 settembre 2023);

CONSIDERATO

che con la citata delibera n. 142/2023, punto 2, lettera b), l’Autorità ha altresì disposto di prorogare al 16 novembre 2023 il termine, di cui al punto 3 della delibera n. 118/2023, entro e non oltre il quale RFI - in esito agli ulteriori conseguenti adempimenti di cui alla delibera n. 104/2015 del 4 dicembre 2015 - era tenuta a trasmettere all’Autorità la relazione illustrativa delle motivazioni sull’accoglimento o il rigetto delle osservazioni eventualmente pervenute allo stesso dalle imprese ferroviarie, e dagli altri soggetti interessati, a valle della presentazione della proposta tariffaria;

- VISTA** la nota del 18 settembre 2023 (prot. ART 45039/2023) con cui RFI ha comunicato ai soggetti interessati che entro il 27 settembre 2023 avrebbe pubblicato il sistema tariffario relativo al PMdA e il sistema dei corrispettivi relativo ai servizi extra-PMdA, corredati della prevista documentazione, e che le osservazioni su tale documentazione sarebbero dovute pervenire entro il 27 ottobre 2023;
- VISTE** le note del 27 settembre 2023, acquisite agli atti dell’Autorità ai prott. 48221/2023 e 48222/2023 del 28 settembre 2023, con cui RFI ha trasmesso, rispettivamente le proposte di sistema tariffario 2024-2028 per il Pacchetto Minimo di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso dalla stessa erogati, corredate dalla relativa documentazione illustrativa e contabile-regolatoria, prevista rispettivamente dalla Misura 4, paragrafo 4.3, e dalla Misura 42, paragrafo 42.8 dell’allegato A dalla delibera n. 95/2023;
- CONSIDERATO** che gli Uffici dell’Autorità, nell’ambito delle attività istruttorie conseguentemente esperite, hanno avviato, con l’incontro del 16 ottobre 2023 (il cui verbale è stato assunto agli atti al prot. ART 56654/2023), interlocuzioni formali con RFI in merito ai profili di *costing*, che hanno condotto, tra l’altro, alla formulazione di osservazioni ed alle richieste di chiarimenti e/o documentazione integrativa di cui alle note prot. 59155/2023 del 25 ottobre 2023 e prot. 68871/2023 del 20 novembre 2023, riscontrate da RFI con prot. ART 59449/2023 del 26 ottobre 2023, con prot. ART 69595/2023 del 22 novembre 2023 e con i prott. ART 70453/2023, 70484/2023, 70633/2023, 70638/2023, 70645/2023, 70738/2023 e 70741/2023 del 24 novembre 2023;
- VISTO** il verbale redatto in occasione degli incontri tra gli Uffici dell’Autorità e RFI, tenutisi in data 6 e 10 novembre 2023 (prot. ART 71656/2023 del 28 novembre 2023), durante i quali sono stati approfonditi alcuni aspetti, tra l’altro in relazione ai criteri di determinazione dei cd. costi diretti e delle previsioni di traffico prese a riferimento per la formulazione delle proposte di cui trattasi;
- VISTA** la nota prot. 65221/2023 del 10 novembre 2023, con cui RFI è stata convocata in audizione, al fine di discutere alcuni elementi di criticità, prevalentemente riguardanti i profili di *pricing*, rilevati in esito all’analisi della documentazione trasmessa, sia con riferimento al PMdA che ai servizi extra-PMdA;
- VISTI** i verbali redatti in occasione dell’audizione tenutasi innanzi agli Uffici dell’Autorità il 13 e 15 novembre 2023 (rispettivamente prot. 69179/2023 del 21 novembre 2023 e 69723/2023 del 22 novembre 2023);
- CONSIDERATO** che, come attestato nei relativi verbali, nel corso di entrambe le sessioni dell’audizione - aventi a tema, rispettivamente, le metodologie seguite per la formulazione delle proposte tariffarie riferite al PMdA e ai servizi extra-PMdA - RFI ha riconosciuto l’esigenza di apportare alcune modifiche e/o integrazioni alle proposte tariffarie presentate, impegnandosi ai conseguenti adempimenti;

- VISTA** la nota del 16 novembre 2023, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 67679/2023 del 17 novembre 2023, come integrata con nota del 24 novembre, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 70590/2023 in pari data, con cui RFI ha trasmesso le relazioni illustrative riferite agli esiti della consultazione di cui alla delibera n. 142/2023, recanti le motivazioni sull’accoglimento o il rigetto delle osservazioni pervenute dalle imprese ferroviarie e dagli altri soggetti interessati sulle proposte elaborate da RFI;
- VISTA** la nota prot. 71790/2023 del 28 novembre 2023, con la quale gli Uffici dell’Autorità hanno richiesto ulteriori necessarie informazioni e documentazione integrativa, con riferimento alle proposte elaborate da RFI;
- CONSIDERATO** che, in esito agli approfondimenti svolti dai competenti Uffici dell’Autorità sono emersi diversi profili di non conformità delle citate proposte pervenute da RFI con note prott. 48221/2023 e 48222/2023 rispetto ai criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la citata delibera n. 95/2023, essendosi nel dettaglio rilevata la necessità di:
- i. aggiornare il tasso di inflazione programmato ai valori indicati nell’ultima Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF), pubblicata il 27 settembre 2023, in conformità a quanto previsto della Misura 10, paragrafo 10.2, punti 2 e 3;
 - ii. rettificare le modalità di recupero tariffario dei mancati introiti applicando i conguagli tariffari in conformità a quanto previsto dalle delibere n. 58/2021 del 6 maggio 2021 (Allegato A, Misura 1.4) e n. 175/2021 del 16 dicembre 2021 (punto 3 lett. b) del dispositivo);
 - iii. considerare, nel trattamento del debito regolatorio da minori investimenti autofinanziati realizzati nel periodo tariffario 2016-2021, come risultanti dal documento trasmesso ai sensi della Misura 4, paragrafo 4.3, punto 1, lettera m), anche i relativi ammortamenti (e non solo la remunerazione), includendo inoltre gli effetti di tali minori investimenti per le annualità 2022, 2023 e 2024;
 - iv. escludere, dai costi ammissibili ai fini tariffari, le poste relative alla copertura degli oneri finanziari scaturenti dalle anticipazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti, anche in corso, integralmente coperti da contribuzione pubblica a erogazione differita, ai sensi di quanto previsto alla Misura 15, punto 3, lettera d);
 - v. calcolare il conguaglio delle poste figurative maturato negli anni 2022 e 2023, ai sensi dei punti 4, lettera b) e 9, lettera b) del dispositivo della delibera n. 43/2022, in modo che il WACC ex delibera n. 95/2023 venga utilizzato per l’imputazione nella tariffa/corrispettivo a valere dal 2024;
 - vi. provvedere alla corretta determinazione dei costi variabili unitari all'anno base di cui alla Misura 10, paragrafo 10.2, punti 1, 2, 3, limitando l’applicazione del coefficiente di elasticità alla sola dinamica tariffaria pluriennale;

- vii. procedere alla corretta perimetrazione delle eccedenze da altre attività commerciali di cui alla Misura 6, computando, tra quelle ancillari, le eccedenze riferibili agli spazi e agli impianti di stazione afferenti all'esercizio dell'attività ferroviaria;
- viii. escludere, dai costi ammissibili ai fini tariffari, ai sensi della Misura 15, punto 3, lettera i), gli oneri condominiali relativi alla gestione delle stazioni passeggeri e addebitati da Grandi Stazioni Rail S.p.A., per la parte non strettamente correlabile all'esercizio dell'attività ferroviaria;
- ix. procedere, in conformità a quanto previsto alla Misura 29, paragrafo 29.3, punto 9, alla definizione dei livelli tariffari per i servizi marittimi, non presenti nelle proposte;
- x. adeguare le stime afferenti alla dinamica evolutiva del traffico, di cui alla Misura 8, paragrafo 8.2, tenendo correttamente in considerazione gli specifici segmenti di mercato cui afferiscono i volumi incrementali stimati;
- xi. definire le fasce orarie a maggiore densità di utilizzo cui deve essere applicata la componente C1, ai sensi della Misura 30, paragrafo 30.2, punto 2;
- xii. procedere alla rivalutazione del costo-opportunità associato alla componente C5, ai sensi della Misura 30, paragrafo 30.6, punto 2, affinché non sia correlata esclusivamente agli oneri di condotta e scorta dei treni;
- xiii. tenere conto degli impatti derivanti dal recepimento delle osservazioni pervenute, nell'ambito della consultazione di cui al punto 2, lettera b) del dispositivo della delibera n. 142/2023, dalle imprese ferroviarie e dagli altri soggetti interessati sulla proposta tariffaria, che RFI ha dichiarato di voler accogliere;

CONSIDERATO

inoltre che, a seguito in particolare delle attività svolte dagli Uffici dell'Autorità in sede di verifica sui documenti afferenti alla contabilità regolatoria, di cui alle citate note prott. ART 44110/2023 e 44199/2023, sulle proposte tariffarie di cui alle citate note prott. ART 48221/2023 e 48222/2023, nonché sulle osservazioni formulate dalle imprese ferroviarie in sede di consultazione, sono emersi ulteriori profili che necessitano di approfondimento istruttorio, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a:

- i. coerenza delle assunzioni tariffarie con i contenuti del Piano Commerciale, con particolare riferimento ai nuovi investimenti previsti;
- ii. eventuali rettifiche alla contabilità regolatoria dell'Anno Base per assicurarne la rappresentatività rispetto ad una gestione ordinaria;
- iii. assenza della relazione in merito alla *performance* del periodo tariffario che si conclude;
- iv. adeguatezza dello strumento informatico messa a disposizione delle IF per la predeterminazione dei pedaggi;
- v. trattamento e allocazione dei contributi per il trasporto gratuito dei titolari di carta di libera circolazione (CLC), con particolare riferimento ai criteri con

- i quali si è pervenuto alla determinazione della quota allocabile ai servizi regolati;
- vi. analisi delle partite infragruppo con particolare riferimento alla verifica dei requisiti previsti dall'art.11-quater, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
 - vii. verifica delle logiche di sotto-segmentazione del mercato e relative motivazioni;
 - viii. verifica della sotto-classificazione delle tipologie di rete, con particolare riferimento alle attività in capo a RFI prescritte dal modello regolatorio in relazione alla rete metropolitana;
 - ix. mancata applicazione, nell'ambito della classificazione temporale dei servizi, delle prescrizioni regolatorie relative al segmento merci a seguito dell'adozione della delibera n. 58/2021;
 - x. chiarimenti sulle evidenze quantitative relative alla modulazione della componente A in applicazione del modello econometrico/ingegneristico, con focus sulle valutazioni del gestore in relazione all'utilizzo di un medesimo livello di costi unitari per l'intera rete;
 - xi. verifiche sull'entità dei costi da recuperare attraverso la componente B del pedaggio;
 - xii. verifiche sull'analisi di sostenibilità dei canoni;
 - xiii. ulteriori elementi relativi alla determinazione delle componenti C1 e C5 e alla loro correlazione con le esigenze di ottimizzazione dei modelli di esercizio;
 - xiv. mancata compatibilità normativa di alcune delle forme di incentivo previste;
 - xv. verifica della corretta considerazione dell'effetto sui volumi di traffico previsti degli eventuali nuovi investimenti infrastrutturali che dovessero essere attivati nel corso del periodo regolatorio;
 - xvi. verifica della corretta segmentazione tra servizi Open Access Premium e Basic;
 - xvii. estensione del fenomeno dell'evasione tariffaria relativa ai servizi extra-PMdA e adeguatezza azioni di contrasto previste;
 - xviii. efficientamento dei costi operativi per i servizi extra-PMdA con riferimento ai quali RFI rientra nella tipologia A;
 - xix. redditività degli investimenti autofinanziati relativi agli impianti di servizio, con particolare riferimento agli Scali merci;
 - xx. attendibilità e coerenza delle stime della domanda relativa ai servizi extra-PMdA;
 - xxi. livello di disaggregazione della domanda adottato nell'elaborazione dei piani finanziari regolatori relativi ai servizi extra-PMdA;
 - xxii. simulazione degli effetti dell'applicazione del sistema dei corrispettivi dei servizi extra-PMdA sui costi per i singoli richiedenti;
 - xxiii. perimetrazione dei servizi Reti di telecomunicazioni e Stazioni passeggeri;

- xxiv. dinamica dei costi operativi dei servizi Reti di telecomunicazioni, Assistenza alle PRM, Stazioni passeggeri e corrente di trazione;
- xxv. dinamica del capitale circolante netto relativo ai servizi Corrente di trazione, Preriscaldamento e Parking;
- xxvi. ragionevolezza dei criteri di allocazione dei costi ai servizi extra-PMdA ed ai relativi impianti o raggruppamenti di impianti;

RITENUTO necessario che i riscontri al riguardo attesi da parte di RFI, imprescindibili per completare le attività istruttorie rispetto alle tematiche sopra individuate, siano dal gestore resi entro non oltre il 15 dicembre 2023, fatto salvo l'esercizio dei poteri sanzionatori qualora entro tale termine i menzionati riscontri non pervenissero in forma esaustiva;

RITENUTO conseguentemente opportuno, ad esito del completamento delle indicate attività istruttorie, comunicarne, entro il 15 gennaio 2024, le risultanze a RFI;

RITENUTO pertanto necessario che, tenuto conto degli esiti di tali attività, RFI presenti all'Autorità nuove proposte tariffarie inerenti al periodo regolatorio 2024-2028 per il PMdA e per i servizi extra-PMdA, corredate dalla relativa documentazione illustrativa e contabile-regolatoria, prevista rispettivamente alla Misura 4, paragrafo 4.3, e alla Misura 42, paragrafo 42.8 dell'allegato A alla citata delibera n. 95/2023, dando inoltre esplicita evidenza di tutte le modifiche apportate rispetto alle più volte citate proposte di cui ai prott. 48221/2023 e 48222/2023;

RITENUTO a tal fine congruo individuare il termine del 16 febbraio 2024;

RITENUTO congruo individuare, quindi, nel 15 marzo 2024 il successivo termine entro il quale l'Autorità, effettuate le necessarie verifiche, si esprimerà con propria delibera sulla conformità delle nuove proposte formulate da RFI in applicazione della delibera n. 95/2023;

CONSIDERATO che l'Allegato A alla citata delibera n. 95/2023, alle Misure 30.2, punto 5, lettera a), e 30.6, punto 5, lettera a), con riferimento rispettivamente alla definizione delle componenti tariffarie C1 e C5, per il primo periodo tariffario di applicazione delle misure di cui alla citata delibera n. 95/2023, prevede da parte del GI la *“definizione di un periodo sperimentale di pre-esercizio senza impatti tariffari, di durata ragionevole e comunque non superiore a 18 mesi a partire dal termine di cui al paragrafo 4.3, punto 1, volto a simularne gli effetti sulla base della puntuale definizione sia del perimetro spaziale e temporale di progressiva applicazione, sia delle modalità applicative”*;

RITENUTO opportuno, a seguito della variazione dei termini di cui al citato paragrafo 4.3, punto 1, ridefinire la durata massima di tale periodo sperimentale di pre-esercizio, individuandone il termine al 31 dicembre 2024;

FERMO RESTANDO che la nuova proposta tariffaria è comunque soggetta a quanto disposto con la Misura 10.6 dell'allegato A alla delibera n. 95/2023, che prevede:

- *“l’Autorità, con specifico procedimento, introduce meccanismi di premi/penalità sui livelli tariffari, correlati alla misurazione degli indicatori di qualità del servizio, a tal fine individuati”* (punto 1);
- *tali meccanismi “possono essere applicati, alla conclusione del relativo procedimento, anche nel corso del primo periodo tariffario successivo alla data di pubblicazione delle presenti misure”* (punto 1);
- *gli stessi, “oltre a interessare la dinamica temporale dei costi operativi di cui al paragrafo 10.2, punto 3 attraverso il parametro ε_b , possono riguardare anche altri criteri di costruzione tariffaria di cui al presente Titolo, tra i quali il pricing di ciascuna delle componenti tariffarie del canone, di cui al Capo 3, nonché le cornici di variabilità massima dei canoni di cui al paragrafo 31.2 tra i quali il pricing di ciascuna delle componenti tariffarie del canone, di cui al Capo 3, nonché le cornici di variabilità massima dei canoni di cui al paragrafo 31.2”* (punto 2);

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. la non conformità, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, della proposta formulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di sistema tariffario 2024-2028 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso dalla stessa erogati (di cui, rispettivamente, ai prott. 48221/2023 e 48222/2023 del 28 settembre 2023) rispetto ai criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria approvati con delibera n. 95/2023, risultando necessario:
 - 1.1. aggiornare il tasso di inflazione programmato ai valori indicati nell'ultima Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF), pubblicata il 27 settembre 2023;
 - 1.2. rettificare le modalità di recupero tariffario dei mancati introiti applicando i conguagli tariffari in conformità a quanto previsto dalla Misura 1.4 dell'Allegato A alla delibera n. 58/2021 del 6 maggio 2021 e dal punto 3 lett. b) del dispositivo della delibera n. 175/2021 del 16 dicembre 2021;
 - 1.3. considerare, nel trattamento del debito regolatorio da minori investimenti autofinanziati realizzati nel periodo tariffario 2016-2021, anche i relativi ammortamenti (e non solo la remunerazione), includendo inoltre gli effetti di tali minori investimenti per le annualità 2022, 2023 e 2024;
 - 1.4. escludere, dai costi ammissibili ai fini tariffari, le poste relative alla copertura degli oneri finanziari scaturenti dalle anticipazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti, anche in corso, integralmente coperti da contribuzione pubblica a erogazione differita;

- 1.5. calcolare il conguaglio delle poste figurative maturato negli anni 2022 e 2023 in modo che il WACC ex delibera n. 95/2023 venga utilizzato per l'imputazione nella tariffa/corrispettivo a valere dal 2024;
 - 1.6. provvedere alla corretta determinazione dei costi variabili unitari all'anno base, limitando l'applicazione del coefficiente di elasticità alla sola dinamica tariffaria pluriennale;
 - 1.7. procedere alla corretta perimetrazione delle eccedenze da altre attività commerciali, computando, tra quelle ancillari, le eccedenze riferibili agli spazi e agli impianti di stazione afferenti all'esercizio dell'attività ferroviaria;
 - 1.8. escludere, dai costi ammissibili ai fini tariffari, gli oneri condominiali relativi alla gestione delle stazioni passeggeri e addebitati da Grandi Stazioni Rail S.p.A., per la parte non strettamente correlabile all'esercizio dell'attività ferroviaria;
 - 1.9. procedere alla definizione dei livelli tariffari per i servizi marittimi, non presenti nelle proposte;
 - 1.10. adeguare le stime afferenti alla dinamica evolutiva del traffico, tenendo correttamente in considerazione gli specifici segmenti di mercato cui afferiscono i volumi incrementali stimati;
 - 1.11. definire le fasce orarie a maggiore densità di utilizzo cui deve essere applicata la componente C1;
 - 1.12. procedere alla rivalutazione del costo-opportunità associato alla componente C5, affinché non sia correlata esclusivamente agli oneri di condotta e scorta dei treni;
 - 1.13. tenere conto degli impatti derivanti dal recepimento delle osservazioni pervenute dalle imprese ferroviarie e dagli altri soggetti interessati sulla proposta tariffaria, che RFI ha dichiarato di voler accogliere;
2. di prescrivere a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di fornire all'Autorità, entro il 15 dicembre 2023, gli elementi informativi in riscontro alle note citate nelle motivazioni della presente delibera e nei richiamati verbali delle riunioni svolte, per consentire agli Uffici dell'Autorità il completamento delle attività istruttorie;
 3. di individuare nel 15 gennaio 2024 il termine entro cui saranno comunicate a RFI le risultanze delle suddette attività istruttorie;
 4. di prescrivere a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di:
 - 4.1. risolvere i profili di non conformità, di cui al punto 1, rispetto ai criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria approvati con delibera n. 95/2023;
 - 4.2. tenere conto degli esiti delle risultanze istruttorie di cui al punto 3;
 - 4.3. conseguentemente presentare all'Autorità, entro il 16 febbraio 2024, le proposte formulate da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. stessa di sistema tariffario 2024-2028 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso dalla stessa erogati, corredate dalla relativa documentazione illustrativa e contabile-regolatoria, prevista rispettivamente alla Misura 4, paragrafo 4.3, e alla Misura 42, paragrafo 42.8 dell'allegato A alla citata delibera n. 95/2023, dando esplicita evidenza di tutte le modifiche apportate rispetto alle proposte di cui ai prott. 48221/2023 e 48222/2023 del 28 settembre 2023;

5. di individuare nel 15 marzo 2024 il termine entro cui l’Autorità, effettuate le necessarie verifiche, si esprime con propria delibera sulla conformità delle nuove proposte formulate da RFI in applicazione del punto 4;
6. di ridefinire la durata massima del periodo sperimentale di pre-esercizio senza impatti tariffari delle componenti tariffarie C1 e C5, di cui alla Misura 30.2, punto 5, lettera a), e alla Misura 30.6, punto 5, lettera a), dell’Allegato A alla delibera n. 95/2023, per il primo periodo tariffario di applicazione delle misure ivi definite, ponendo il termine di tale periodo al 31 dicembre 2024;
7. la presente delibera è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell’Autorità e comunicata, a mezzo PEC, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Torino, 30 novembre 2023

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)